



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

P.zza Libertà 11 – Tel 0735/776707 – Fax 0735/777970

C.F. e P.I. 00356330449 – e-mail sociali@comune.cupra-marittima.ap.it

VERBALE DEL 15/09/2017

DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA (Art. 97, comma 1-5-6 e 7 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di settembre (15/09/2017) alle ore 8,30 presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cupra Marittima, in P.zza Libertà 11, si sono riuniti i seguenti componenti:

- Dott.ssa Ascani Melissa, presidente;
- Arch. Lorenzo Picchietti, componente;
- Dott.ssa Catasta Marina, componente;

Richiamati:

- Verbale n. 1 del 04/08/2017;
- Verbale seduta riservata n. 2 del 28/08/2017;
- Verbale seduta riservata n. 3 del 29/08/2017;
- Verbale n. 4 del 29/08/2017 con il quale si dava atto della seguente graduatoria:

	OPERATORE ECONOMICO	TOTALE
I	COOSS MARCHE	99,58
II	ASSISTENZA 2000	77,59

e si disponeva l'avvio della procedura di verifica dell'anomalia ex art. 97, comma 1, del D.lgs 50/16, sull'offerta dell'operatore primo in graduatoria "COOSS MARCHE Soc. Coop".

- La comunicazione della SUA Provincia di Fermo pervenuta al protocollo di questo Comune il 15/09/2017 al n. 10156, con la quale sono state inviate le giustificazioni presentate dalla "COOSS MARCHE Soc. Coop." di Ancona con nota del 08/09/2017;

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:

- lettura delle giustificazioni e alla verifica dell'anomalia ex art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/16 sull'offerta dell'operatore primo graduato "COOSS MARCHE Soc. Coop".

Quanto sopra premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta a giustificazione dei prezzi relativi al progetto presentato dalla COOSS MARCHE



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

P.zza Libertà 11 – Tel 0735/776707 – Fax 0735/777970

C.F. e P.I. 00356330449 – e-mail sociali@comune.cupra-marittima.ap.it

Soc. Coop., la commissione, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, rileva che:

- 1) L'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- 2) La normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- 3) La verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- 4) Il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2010, n. 1414; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; sez. IV, 4 maggio 2012, n. 2566);
- 5) La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili, (ex multis Sentenza Cons. Stato sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ciò posto la Commissione giudicatrice procede, pertanto, ad esporre le risultanze della disamina congiunta delle giustificazioni fornite dalla Società Cooperativa "COOSS



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

P.zza Libertà 11 – Tel 0735/776707 – Fax 0735/777970

C.F. e P.I. 00356330449 – e-mail sociali@comune.cupra-marittima.ap.it

MARCHE” di Ancona entro il termine assegnatole, ai sensi dell’art. 97, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. 10156 del 15/09/2017.

Alla luce delle motivazioni ivi esplicitate ed avuto riguardo al piano economico finanziario predisposto dalla stessa società a corredo dell’offerta economica, tenuto conto delle giustificazioni presentate, in applicazione del vigente CCNL per le cooperative sociali in relazione ai parametri che compongono le voci retributive salariali, viene prospettata una analisi dei costi interni, del costo della manodopera rispetto al trattamento inderogabile stabilito dalla legge, dell’integrativo regionale, degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali e del costo relativo alla sicurezza, anche in virtù delle dichiarate economie del procedimento di svolgimento delle prestazione e delle condizioni favorevoli di cui dispone la ditta per svolgere i servizi. Il ribasso formulato in sede di gara è giustificato dalla ridotta incidenza dei costi generali e di gestione resa possibile dalla consolidata organizzazione logistica e gestionale che la Ditta vanta da moti anni sul territorio regionale e locale. La prospettata analisi dei costi risulta sostanzialmente attendibile, anche avuto riguardo alla prevista ammissibilità di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto (Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146). Infine la Commissione evidenzia che l’offerta, presentando un livello basso dell’utile dichiarato, la circostanza non inficia la serietà ed affidabilità complessiva della stessa; in tal senso ed in applicazione di costante giurisprudenza in merito, l’offerta nel suo complesso deve essere considerata affidabile anche laddove l’utile d’impresa si riduca, purché non risulti del tutto azzerato (Consiglio Stato, se. VI, 16 gennaio 2009, n. 215). Per le motivazioni sopra espresse per relationem alle giustificazioni addotte dalla “COOSS MARCHE Soc. Coop.” di Ancona, la Commissione valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l’offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA.

La Commissione ritiene quindi non necessario acquisire ulteriori chiarimenti precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame e, con i risultati della sua congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 decide di confermare l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata di gara alla ditta “COOSS MARCHE Soc. Coop.” con sede in Ancona che, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 173 e 95 del D.LGS 50/2016, ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato, (rif. Verbale n. 4/2017), evidenziato al contempo la correlata graduatoria provvisoria di aggiudicazione, fatte salve eventuali determinazioni del Responsabile Unico del Procedimento.

La seduta è tolta alle ore 10,30.

Dott.ssa Asciani Melissa

Arch. Picchiotti Lorenzo



Dott. Catasta Marina